



TRIBUNALE DI CHIETI

Il giudice,

vista la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti ex art. 7 comma 1 l.n. 3/2012 depositata nell'interesse del sig. Di Naccio Maurizio, rilevato che la stessa soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 l. n. 3/2012 visto l'art. 10 l.n. 3/2012,

FISSA

per la comparizione delle parti l'udienza dell'11.01.2021 ore 09:00

DISPONE:

1. la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'art.11 comma 1 l. n. 3/2012, ai creditori, della proposta e del decreto
2. che la proposta ed il decreto vengano pubblicati nel sito internet del Tribunale di Chieti, e, nel caso in cui il proponente svolga attività di impresa, la pubblicazione anche nel registro delle imprese;
3. la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti, a cura dell'organismo di composizione della crisi.
4. che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, e che la sospensione non opera nei confronti dei titolari dei crediti impignorabili

Si comunichi

Chieti, li 09.11.2020

Il giudice
Dr. Marcello Cozzolino

